

IL DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Che con nota acquisita al prot. n. 56449 del 23/4/2025 il dipendente di questo Ente mtr. 998470 M.G., nato a Caserta il 10/04/1986, titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 1/3/2024 con qualifica di Istruttore di Vigilanza, ha chiesto l'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale per ricongiunzione del proprio nucleo familiare e assistenza figlia;

Visto l'art. 42 bis "Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche del D.Lgs 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità" il quale prevede che: *"il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato..."*;

Considerato che il citato articolo 42-bis rappresenta uno strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per il sostegno alla genitorialità, in particolare nei primi anni di vita dei bambini ed ha come obiettivo principale quello di tutelare la genitorialità e favorire la crescita armoniosa del bambino, garantendo la presenza di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, promuovendo un migliore equilibrio tra vita professionale e vita familiare;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 413 della Legge 24/12/2012, n. 228, la quale ha disposto che "A decorrere dal 1/1/2012, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato".

- l'art. 56 del DPR n. 3/1957 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"; il quale dispone che "l'impiegato di

ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, con esclusione di quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene”.

- la disposizione del successivo art. 57, comma 3 del medesimo T.U., secondo cui alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente di destinazione il quale ultimo è altresì tenuto a versare all'amministrazione cui il personale appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge;

- la disciplina di cui all'art. 70, comma 12, del D.Lgs n. 165/2001 che dispone: “in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”;

- la disciplina di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/2004, riferito al personale dipendente di categoria del Comparto Regioni ed enti locali, a tenore del quale: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodo predeterminati e per una parte del tempo lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”;

Preso atto di quanto autocertificato dal dipendente in ordine alla composizione del nucleo familiare, al luogo di convivenza dello stesso, alla dichiarazione afferente al luogo di lavoro dell'altro genitore;

Vista la documentazione allegata all'istanza inoltrata dal dipendente M.G. mtr. 998470 ed acquisita al prot. n. 56448 del 23/4/2025;

Considerato che la domanda rispetta i requisiti previsti dalla normativa per l'assegnazione temporanea;

Preso atto del nulla osta al trasferimento per assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs n. 151/2001 trasmesso dall'Amministrazione di destinazione, Comune di Sessa Arunca (CE) con nota acquisita al prot. n. 97896 del 23/7/2025;

Visto l'assenso espresso dal Sindaco del Comune di Giugliano in Campania apposto in calce al parere favorevole rilasciato al Comandante della Polizia Municipale con nota acquisita al prot. n. 88939 del 3/7/2025;

Considerato che per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs n. 165/2001, l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni;

Ritenuto, per le argomentazioni addotte, di poter accogliere l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001 promossa dal dipendente Istruttore di Vigilanza M.G. matr. n. 998470 per la durata di un anno (uno) dal 1/9/2025 al 30/8/2026.

Ritenuto opportuno stipulare apposita Convenzione per la disciplina del suddetto istituto

Visti il D.Lgs n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

PROPONE

di prendere atto della nota prot. n- 56449 del 23/4/2025, inoltrata dal dipendente di questo ente mtr. 998470 M.G., nato a ***** titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 1/3/2024 con la qualifica di Istruttore di Vigilanza, con la quale ha chiesto l'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale;

di disporre l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs n. 151/2001 presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) Settore Polizia Municipale del dipendente M.G. mtr. 998470 con decorrenza dal 1/9/2025 per un anno (uno) e precisamente fino al 31/8/2026.

di approvare lo schema di Convenzione per la disciplina dell'assegnazione de qua, che allegato al presente atto (Allegato A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di demandare al Settore Affari Istituzionali - Servizio Personale, l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

di trasmettere copia del presente atto all'interessati e al Comune di Sessa Aurunca; nonché al servizio trattamento economico per quanto di competenza ed al settore polizia municipale;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 267/2000

Dott. Andrea Euterpio